

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa Biancamaria Biondo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2021 del Ruolo Generale, introdotta con atto di citazione ex art. 618 co. 2 c.p.c.

da

SOCIETA' DEBITRICE,

nei confronti di

CREDITORE,

Attrice-opponente

Convenuta-opposta

**Conclusioni delle parti
PER SOCIETA' DEBITRICE**

"Ogni contraria domanda, eccezione e conclusione reietta.

*Accertare e dichiarare l'improcedibilità l'illegittimità e l'inammissibilità dell'istanza ex art. 492 settimo comma c.p.c. proposta da **CREDITORE** nei confronti di **SOCIETA' DEBITRICE**, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione rendendo nulla e comunque inammissibile ed inefficace l'istanza opposta.*

*Accertare e dichiarare l'abuso di mezzi di espropriazione da parte di **CREDITORE** nei confronti di **SOCIETA' DEBITRICE** e, per l'effetto, condannarsi l'istante **CREDITORE** al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa nel doppio delle spese di lite del presente giudizio di opposizione."*

In ogni caso, respingersi ogni eccezione, domanda e conclusione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto.

Spese di lite interamente rifuse".

PER CREDITORE

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale,
contrariis rejectis,*

*- respingere ogni pretesa di **SOCIETA' CREDITRICE**,*

*- condannare **SOCIETA' CREDITRICE** ai sensi dell'art. 96, I e III co. c.p.c. al pagamento della somma che parrà di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. "*

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 618, comma 2, c.p.c., **SOCIETA' DEBITRICE** (da ora, *breviter*, anche solo "**DEBITRICE**") conveniva, avanti all'intestato Tribunale, **CREDITORE** ("**SOCIETA' CREDITRICE**"), chiedendo di accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità e l'illegittimità dell'istanza di nomina dell'esperto contabile ex art. 492 settimo comma c.p.c., presentata dalla creditrice procedente e notificata in data 22.10.2020 dall'Ufficiale Giudiziario in occasione del suo accesso presso la sede di **DEBITRICE**, al fine di individuare ed esaminare le scritture contabili per il reperimento di cose e crediti pignorabili. Chiedeva, inoltre, di dichiararsi l'abuso di mezzi di espropriazione da parte di **CREDITORE** e, per l'effetto, di condannarsi la convenuta-opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa nel doppio delle spese del giudizio di opposizione.

Nel ripercorrere le vicende che avevano preceduto l'instaurazione della presente causa, l'attrice esponeva:

- che era pendente la procedura esecutiva n. xxxx/2020 R.G., successivamente riunita a quella antecedentemente iscritta al n. xxxx/2020 R.G. a seguito di pignoramento mobiliare eseguito in data 17.09.2020;

- di avere depositato ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'istanza ex art. 492 co. 7 c.p.c. presentata dalla creditrice procedente;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

-che la fase cautelare veniva definita dal G.E. con provvedimento del 22.03.2021 che disponeva la prosecuzione delle operazioni esecutive di esame delle scritture contabili;

-di avere, pertanto, adempiuto spontaneamente la pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo, nonostante la concessa rateizzazione in trenta mesi a seguito di richiesta di conversione;

-che, tuttavia, nonostante il pagamento del credito, permaneva il proprio interesse ad ottenere una pronuncia definitiva di merito che accertasse l'ultroneità, l'illegittimità e l'improcedibilità dell'istanza ex art. 492 settimo comma c.p.c., atteso che la stessa: I) doveva essere presentata nell'ambito del pignoramento mobiliare eseguito in data 17.9.2020 e non, invece, con autonoma istanza a precetto scaduto; II) doveva seguire una dichiarazione ex art. 492 quarto comma c.p.c. richiesta dall'Ufficiale Giudiziario (e non dalla parte) negativa (anche in ragione dell'eventuale condanna alle spese in caso di difformità dalla dichiarazione stessa, come previsto dal medesimo settimo comma in questione); III) doveva seguire un pignoramento non capiente e non soddisfacente (e non un pignoramento più che capiente, di beni facilmente liquidabili e con tanto di ulteriore dichiarazione positiva ex art. 492 quarto comma c.p.c.).

Si costituiva in giudizio il **CREDITORE** che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione al provvedimento di nomina del professionista ex art. 492 co. 7 c.p.c. per totale carenza di interesse ad agire in capo alla **SOCIETA' DEBITRICE** (art. 100 c.p.c.), in conseguenza dello spontaneo soddisfacimento della pretesa creditoria che aveva condotto all'estinzione dell'esecuzione, con conseguente cessazione definitiva di ogni attività esecutiva ad essa correlata, compresa l'attività del consulente nominato dall'Ufficiale Giudiziario, al quale era già stato liquidato il compenso con obbligo di pagamento a carico della creditrice istante.

Nel merito la convenuta contestava la fondatezza dei motivi di doglianza avversari, rilevando che l'applicazione dell'art. 492 co. 7 c.p.c. non presupponeva affatto la ricorrenza delle condizioni indicate da controparte (insufficienza dei beni già pignorati, falsità ovvero omissione della dichiarazione ex art. 492 co. 4 c.p.c., non agevole liquidabilità dei beni staggiti), essendo richieste unicamente la natura di imprenditore commerciale del debitore esecutato e l'istanza di parte (condizioni che ricorrevano entrambe nel caso concreto); pertanto, riportandosi anche alle motivazioni espresse nell'ordinanza del 22.03.2021 con la quale il G.E., nella fase cautelare dell'opposizione agli atti esecutivi, aveva revocato il provvedimento di sospensione inaudita altera parte e disposto la ripresa dell'attività dell'U.G. e del professionista nominato (salvo poi estinguere la procedura per effetto del sopravvenuto adempimento spontaneo di MT), chiedeva il rigetto di ogni pretesa di parte attrice e la sua condanna alla rifusione delle spese processuali, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 3 c.p.c., a titolo di sanzione per avere ampiamente abusato dei mezzi di tutela previsti dall'ordinamento, intraprendendo plurime iniziative temerarie e strumentali, finalizzate ad ostacolare le verifiche delle scritture contabili così da procrastinare il soddisfacimento delle ragioni creditorie.

La causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza dell'11.10.2022, trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Preme subito rilevare che la presente controversia, inquadrabile tra le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deve essere definita con una pronuncia di mero rito, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, la quale, a più riprese, ha affermato che qualora siano proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, permanendo invece l'interesse alla decisione per le sole opposizioni aventi ad oggetto il diritto di procedere all'esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (v., in questo senso, Cass.Civ. Sez. III 12 aprile 2018 n. 9060, conforme a Cass. 31 maggio 2017 n. 13817, Cass. 25 febbraio 2016 n. 3711, Cass. 10 luglio 2014 n. 15761, Cass. 31 gennaio 2012 n. 1353, Cass. 24 febbraio 2011, n. 4498, Cass. 16 novembre 2005 n. 23084).

Come emerge dagli atti di causa, con ordinanza del 22.03.2021 il G.E. ha revocato la sospensione dell'esecuzione in precedenza accordata, assumendo i provvedimenti di cui all'art. 618 c.p.c., con assegnazione alla parte interessata del termine di trenta giorni per l'introduzione del giudizio di merito; ha disposto la ripresa delle operazioni esecutive da parte dell'Ufficiale Giudiziario per il completamento del pignoramento con la relazione dell'esperto già nominato ai sensi dell'art. 492 co. 7 c.p.c.; infine, ha provveduto, accogliendola, sull'istanza di conversione del pignoramento presentata dalla debitrice

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

esecutata, a cui è stato concesso di poter pagare in trenta rate mensili l'importo determinato in sostituzione del pignoramento, pari ad € 527.431,42 (doc. 5 fascicolo opponente).

Successivamente, con provvedimento del 14.05.2021, il Giudice dell'Esecuzione, dando atto dell'integrale soddisfacimento della pretesa creditoria per effetto dell'avvenuto incasso, da parte del **CREDITORE**, di tutto quanto disposto con la sopra citata ordinanza del 22.03.2021, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, ponendo a carico del **CREDITORE** il compenso liquidato in favore dell'esperto (doc. 62 fascicolo opposta).

Nel frattempo, però, la **SOCIETA' DEBITRICE** aveva già provveduto a notificare, in data 15.04.2021, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, nel rispetto del termine perentorio assegnato dal G.E. (all.to A fascicolo opponente).

Essendo l'estinzione dell'esecuzione successiva all'instaurazione della causa di merito sull'opposizione agli atti esecutivi spiegata da PM, questa non può ritenersi affetta da inammissibilità per difetto originario dell'interesse della debitrice esecutata ad agire per far accertare l'illegittimità dell'istanza di verifica delle scritture contabili ex art. 492 settimo comma c.p.c.: detto interesse, infatti, sussisteva ancora al momento della riassunzione, essendo venuto meno solo in corso di causa per effetto del pagamento integrale del credito che ha determinato la declaratoria di estinzione dell'azione esecutiva.

Al Tribunale non resta, pertanto, che dichiarare la cessata materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.

Naturalmente tale statuizione comporta che la liquidazione delle spese processuali dev'essere operata in ossequio al principio cd. della soccombenza "virtuale", da individuarsi in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.

Andando, quindi, ad esaminare le ragioni della spiegata opposizione all'istanza di nomina dell'esperto per le verifiche contabili, si osserva che il **CREDITORE** ha presentato tale richiesta ai sensi dell'art. 492 comma 8 c.p.c. che, nel testo riformulato ad opera del D.L. 132/2014 convertito nella L. n. 162/2014, corrisponde al settimo comma, visto che la riforma ha abrogato quest'ultima disposizione, il cui richiamo contenuto nel vecchio comma otto è stato, perciò, abolito.

Il settimo comma dell'art. 492 c.p.c., nel testo anteriore all'intervento legislativo del 2014, così recitava: *"In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche"*.

Ad esso è stato sostituito il nuovo art. 492-bis c.p.c. che disciplina l'istituto della ricerca telematica dei beni del debitore esecutato, senza prevedere le condizioni indicate nell'abrogato art. 492 comma 7 c.p.c. Ritiene il Decidente che l'intervenuta abrogazione dell'art. 492 comma 7 c.p.c. costituisca una chiara espressione della volontà del legislatore di non condizionare più la verifica delle scritture contabili ai requisiti che P.M. sostiene essere ancora richiesti, ancorché non più contemplati dalla legge.

Del tutto condivisibili devono ritenersi, pertanto, i rilievi operati dal Giudice dell'esecuzione laddove ha affermato, nell'ordinanza del 22.03.2021, che *"l'attività dell'U.G. nella ricerca dei beni da pignorare e del professionista dal medesimo nominato nell'ambito dei poteri conferiti dal novellato art.492 c.p.c., è attività insindacabile dal GE e, considerata la nuova formulazione del comma VII della citata norma, prescinde ora dal valore dei beni già sottoposti a pignoramento"*.

La richiesta di esame delle scritture contabili tramite l'esperto nominato dall'U.G. è stata, quindi, avanzata dalla creditrice procedente nell'esercizio dei poteri riconosciuti dalle norme sul pignoramento, senza peraltro che sia stato allegato da parte di PM alcuno specifico profilo di illegittimità nel compimento delle attività da parte dell'UG e del consulente nominato, come già messo in luce nella fase cautelare.

Va poi rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la circostanza che l'istanza ex art. 492 co. 7 c.p.c. sia stata formulata "in via autonoma" all'Ufficiale Giudiziario, anziché nel verbale del pignoramento mobiliare eseguito in data 17.9.2020, non vale ad integrare alcuna irregolarità in rito dell'istanza medesima, essendo sul punto sufficiente richiamare quanto osservato dal G.E. in ordine al fatto che il verbale di nomina del professionista del 22.10.2020, lungi dal far venir meno l'unicità e l'unitarietà del pignoramento, ne costituiva parte in quanto prosecuzione di esso, ragion per cui PM nemmeno avrebbe dovuto procedere ad autonoma iscrizione a ruolo dell'opposizione agli atti esecutivi.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Per il principio della “soccombenza virtuale”, dunque, le spese processuali vanno poste interamente a carico della **SOCIETA' DEBITRICE**, nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. 55/2014, con applicazione per ciascuna fase dei valori medi dello scaglione di riferimento, da individuarsi in quello da € 26.000,00 ad € 52.000,00 previsto per le controversie di valore indeterminabile (dovendo il valore della causa di opposizione agli atti esecutivi essere determinato tenendo in considerazione gli effetti economici derivanti dall'accoglimento ovvero dal rigetto dell'opposizione), ridotti al minimo quanto alla fase di trattazione-istruttoria, attesa la natura documentale del giudizio.

Da rigettare è, invece, la domanda del **CREDITORE** tesa ad ottenere la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., trattandosi di previsione non suscettibile di essere applicata nei casi di soccombenza solo “virtuale” per cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 4375/2021 RG, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta estinzione della procedura esecutiva e, per l'effetto, dichiara estinto il giudizio;
- 2) condanna la **SOCIETA' DEBITRICE**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione in favore del **CREDITORE** delle spese processuali, liquidate in complessivi € **6.713,00** per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte opposta per dichiarato anticipo.

Così deciso in Vicenza, il giorno 4 marzo 2023

Il Giudice
Dott.ssa Biancamaria Biondo